R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Luigi Cirillo	**Presidente**
Sabrina Facciorusso	**Primo Referendario relatore**
Guido Tarantelli	**Primo Referendario**

S E N T E N Z A

nel giudizio in materia di conto iscritto al n. **23808** del registro di segreteria, nei confronti dell'agente contabile

- UNICREDIT SPA (C.F. e P.I. 00348170101), con sede legale e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3 – Tower A, in persona del legale rappresentante p.t., Avv. Yohanan Baccari de Medici (C.F. BCCYNN75D50M208F), rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Mario Sanino, dall'Avv. Lorenzo Coraggio e dall'Avv. Oreste Morcavallo con domicilio fisico presso lo Studio dell'Avv. Oreste Morcavallo in Cosenza – Corso Luigi Fera n. 23, e domicilio pec agli indirizzi mariosanino@ordineavvocatiroma.org, lorenzocoraggio@ordineavvocatiroma.org e studiomorcavallo@pecstudio.it

in qualità di Tesoriere dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro. Esercizio finanziario 2019 (conto giudiziale n. 39891)

Nella pubblica udienza del 17 aprile 2024, data per letta, con il consenso delle parti, la relazione del Giudice relatore, Primo Referendario dott.ssa Sabrina Facciorusso, ed udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale

dott.ssa Maria Gabriella Dodaro che concludeva come da verbale di udienza; nessuno comparso per l'amministrazione e per la parte convenuta fino alla chiusura della discussione del giudizio;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

FATTO

1. Con la relazione di improcedibilità n. 477/2023 il Magistrato istruttore del conto giudiziale n. 39891 ha ritenuto necessario rimettere il conto medesimo all'attenzione del Collegio, ritenendolo improcedibile.

Riferisce l'Istruttore che il conto si presenterebbe come un mero documento contabile riassuntivo intitolato "*verbale verifica di cassa*". Nonostante le reiterate richieste, con le quali si è invitato l'Ente al deposito del conto giudiziale su modello 11 allegato al dPR n. 194 del 1996 (o su modello P allegato n. 17/1, 17/2 e 17/3 al D. lgs. 118/2011), o comunque rappresentativo della gestione, la Unicredit S.p.A. ha continuato a produrre il medesimo documento contabile giustificando che la stessa non debba essere qualificata come Tesoriere ma come Cassiere, in quanto tale non tenuta ad operare nell'ambito del bilancio di previsione, dovendo limitare la sua operatività alla mera esecuzione degli ordini di riscossione e di pagamento e fornire un mero rendiconto di cassa alla fine dell'esercizio.

In particolare, nel corso dell'istruttoria, con nota del marzo 2023 l'Ateneo ha illustrato le ragioni per cui ritiene che Unicredit svolga unicamente servizio di cassa e non vero e proprio servizio di tesoreria.

L'Istruttore ritiene che queste ragioni siano in realtà prive di fondamento posto che ad oggi, specie con riguardo agli istituti bancari, le locuzioni "cassiere" e "tesoriere" sarebbero sostanzialmente utilizzate come sinonimi e la redazione del conto giudiziale deve, comunque, avvenire su un documento che sia idoneo nella

forma e nella sostanza a rappresentarne la gestione. Al contrario, il verbale di verifica di cassa depositato nel caso in questione sarebbe cosa diversa dal conto giudiziale e, in ogni caso, non sarebbe rappresentativo della gestione nelle forme e nei contenuti utili all'esame nel merito intestato alla Corte dei conti; in quanto costituito da un mero quadro riassuntivo della gestione di cassa, esso non consentirebbe una verifica sostanziale delle risultanze che diano analitica contezza della gestione di tesoreria conformemente al principio 11.11 di cui all'allegato 4.2 D.lgs. 118/2011 secondo cui " *Il Rendiconto del Tesoriere - redatto in conformità allo schema di cui all'allegato n. 17 - ha lo scopo di rendicontare la gestione di cassa, evidenziando distintamente per residui e competenza, gli incassi e i pagamenti registrati dal tesoriere*".

La relazione ha dunque concluso chiedendo sia dichiarata l'improcedibilità del conto giudiziale in quanto privo dei requisiti di forma e sostanza ovvero, in alternativa, di ordinare la compilazione d'ufficio a spese dell'agente contabile del conto giudiziale nonché il deposito degli atti facenti parte del giudizio pendente tra l'Ateneo e Unicredit S.p.A., presso la Corte d'appello di Catanzaro finalizzato ad accertare l'indebita trattenuta – a titolo di commissione bancaria – delle somme relative alle delegazioni di pagamento sottoscritte dall'Amministrazione per i finanziamenti concessi dalla Cassa Depositi e prestiti.

2. Successivamente al deposito della relazione di improcedibilità con decreto del Presidente di questa Sezione Giurisdizionale n. 443/2023 del 2/11/2023 è stata fissata, per la trattazione del giudizio, l'udienza del 17 aprile 2024.

Con ulteriore decreto presidenziale anch'esso del 2/11/2023 è stato nominato il relatore del giudizio nella persona del Giudice dott. Natale Longo.

Con decreto del Presidente di questa Sezione Giurisdizionale in data 23 gennaio 2024, atteso l'avvenuto trasferimento del Consigliere Natale Longo presso altra

sede a decorrere dal 10 gennaio 2024, il presente giudizio è stato riassegnato al Primo Ref. Dott.ssa Sabrina Facciorusso.

3. L'istituto di credito si è costituito in giudizio il 14 febbraio 2024 con il ministero degli Avvocati Mario Sanino, Lorenzo Coraggio e Oreste Morcavallo.

Con memoria del 27 marzo 2024 ha affermato che il comportamento di Unicredit sarebbe immune dai vizi riscontrati dall'Istruttore, alla luce delle clausole del "*Contratto del servizio di cassa e di incasso delle tasse universitarie in favore dell'Ateneo*" stipulato il 13 giugno 2010 e via via prorogato "*con piena soddisfazione di entrambi i contraenti*".

Nessuna contestazione, infatti, sarebbe mai stata mossa dall'Ateneo in relazione alle modalità di gestione del servizio sopra indicato da parte di Unicredit Spa, e questa si sarebbe scrupolosamente attenuta alle obbligazioni stabilite in modo dettagliato nel Contratto medesimo.

Questo, all'art. 4 ("*Oggetto dell'appalto*") stabilisce che "*l'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di cassa e di incasso delle tasse universitarie per conto dell'Ateneo ... il servizio di cassa e la custodia di titoli e valori in genere, debbono essere svolti gratuitamente. Il servizio di riscossione delle tasse studenti ha un costo massimo ...*".

Dal che si deduce, riferisce la difesa, che l'oggetto principale del negozio, e l'unico per il quale era previsto un corrispettivo, consisteva nel servizio di "riscossione" delle tasse universitarie.

La difesa ha aggiunto che il medesimo contratto all'art. 9 enuclea gli "*Obblighi dell'Istituto cassiere*", ma in nessuna parte del Contratto sarebbe stabilito l'obbligo per Unicredit di fornire la resa di conto, né tale supposto inadempimento sarebbe mai stato contestato dall'Ateneo.

Il contratto, ha aggiunto la difesa, non richiama il D. Lgs. 267/2000, che disciplina i Servizi di tesoreria svolti in favore degli Enti Pubblici.

La difesa ha infine segnalato che il "*giudizio pendente tra l'Ateneo e Unicredit Spa presso la Corte d'Appello di Catanzaro, avviato dall'Università per accertare l'indebita trattenuta - a titolo di commissione bancaria – delle somme relative alle delegazioni di pagamento sottoscritte dall'Amministrazione per i finanziamenti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti*", richiamato nella relazione di irregolarità, non presenterebbe alcun collegamento con le funzioni svolte dalla Banca in qualità di cassiere e pertanto si è opposto alla richiesta del Magistrato Istruttore di ordinare l'esibizione degli atti processuali in giudizio.

Ha quindi ribadito che "*il cassiere non era tenuto ad operare nell'ambito del bilancio di previsione, dovendo limitare la sua operatività alla mera esecuzione degli ordini di riscossione e di pagamento e fornire un mero rendiconto di cassa alla fine dell'esercizio*".

Ha concluso chiedendo l'archiviazione del procedimento con pieno discarico dell'agente contabile.

4. All'udienza del 17 aprile 2024, nessuno comparso né per l'Amministrazione né per l'agente contabile fino alla chiusura della discussione del giudizio (l'Avv. Morcavallo è comparso a discussione già conclusa) e data per letta, con il consenso del Pubblico ministero, la relazione da parte del Giudice relatore, dott.ssa Sabrina Facciorusso, il Pubblico Ministero ha concluso nell'interesse della legge e dell'erario ai sensi dell'art. 148 comma 3° CGC, chiedendo sia dichiarata l'improcedibilità del conto.

Quindi la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il conto in esame ha ad oggetto il servizio di "riscossione" delle tasse universitarie dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro - esercizio finanziario 2019 (conto giudiziale n. 39891). Questo servizio è qualificato come di "tesoreria" dal Magistrato Istruttore, mentre l'agente contabile lo considera servizio di mera cassa. La conseguenza dell'una o dell'altra qualificazione giuridica consisterebbe nell'obbligo o meno di resa del conto: secondo il Magistrato Istruttore Unicredit, in qualità di tesoriere, avrebbe dovuto rendere un conto giudiziale idoneo a rappresentare la gestione, mentre il documento depositato sarebbe un mero verbale di cassa in quanto tale non idoneo e non procedibile; al contrario secondo Unicredit – non essendovi un servizio vero e proprio di tesorerie – l'obbligo di resa del conto non sussisterebbe.

2. Occorre pertanto fare chiarezza sulla portata del concetto giuridico di "agente contabile".

Come è noto, sono agenti contabili coloro ai quali è affidata la gestione di denaro o di altri valori pubblici quali gli agenti della riscossione o esattori, incaricati della riscossione delle entrate, gli agenti pagatori o tesorieri, cui è affidata la custodia di denaro o i pagamenti o gli agenti consegnatari, incaricati della conservazione dei beni (art. 74 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440; art. 178 r.d. 23 maggio 1924). In quanto tali il loro operato è sottoposto al vaglio della Corte dei conti (art. 44 r.d. 12 luglio 1934 n. 1214).

Più in dettaglio la descrizione delle varie tipologie di agente contabile è rinvenibile all'art. 74 del r.d. n. 2440 del 1923, di contabilità generale dello Stato laddove sono qualificati agenti contabili: **gli agenti della riscossione o esattori, il cui compito risulta essere quello di riscuotere le entrate e di versarne il relativo ammontare**; gli agenti pagatori o tesorieri, incaricati della custodia del denaro e

dell'esecuzione dei pagamenti; gli agenti consegnatari, addetti alla conservazione di generi, oggetti e materie di pertinenza della pubblica amministrazione; nonché tutti coloro che, senza legale autorizzazione, si ingeriscono negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dello Stato, ex art. 178 del regolamento di contabilità (r.d. n. 827 del 1924).

In giurisprudenza è principio pacifico quello per cui gli elementi essenziali affinché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile è **soltanto il carattere pubblico dell'ente per il quale tale soggetto agisca e del denaro o del bene oggetto della sua gestione**, mentre resta irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte. Elemento qualificante della responsabilità contabile è, in estrema sintesi, il "**maneggio di denaro pubblico**". Ove vi sia una fattispecie di maneggio di pubblico denaro o pubblici valori, v'è obbligo di rendere il conto e conseguente giurisdizione della Corte dei conti (cfr. Cass., sez. un., 1/05/2010, n. 13330; Cass., sez. un. 21/06/2010, n. 14891; Cass., sez. un., 10/04/1999, n. 232; Cass., sez. un., 28/03/1974, n. 846; Cass., sez. un., 29/05/2019, n. 14697; Sez. Giur. Calabria n. 3/2023).

Ebbene, nel caso all'esame, […] Unicredit Spa è concessionaria di un servizio di riscossione delle tasse universitarie per conto di un ente (l'Ateneo Magna Graecia di Catanzaro) pacificamente qualificabile come pubblica amministrazione (art. 1 comma 2° d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165). Questa attività comporta inequivocabilmente il maneggio di denaro pubblico (tasse universitarie) e, indipendentemente

da esplicite previsioni contrattuali, Unicredit deve ritenersi tenuta alla rendicontazione.

Di nessuna rilevanza è dunque la circostanza – invocata da Unicredit – che in nessuna parte del Contratto sarebbe stabilito l'obbligo per Unicredit di fornire la resa di conto, o che tale supposto inadempimento non sarebbe mai stato contestato dall'Ateneo. La qualifica di agente contabile discende automaticamente, *ex lege*, e con essa l'obbligo di resa del conto.

Parimenti, deve convenirsi con l'istruttore che il documento portato all'esame del Collegio non è idoneo a rappresentare la gestione essendo - per l'appunto – dichiaratamente un mero verbale di verifica di cassa.

Per tutti questi motivi, concordando con le considerazioni del Magistrato istruttore, il conto deve essere dichiarato improcedibile.

Unicredit provvederà a rendere il conto mediante presentazione di un nuovo documento che sia idoneo a rappresentare la gestione. Esso dovrà comprendere il carico, lo scarico ed i resti da esigere, l'introito, l'esito e la rimanenza (art. 616 Regolamento di contabilità generale r.d. n. 827/1924).

Viene da sé che la mancata nuova compilazione del conto, oggi dichiarato improcedibile, esporrà l'agente contabile all'esperimento del giudizio per resa di conto ad istanza della Procura erariale ex artt. 141 e ss. cgc ovvero, in ultima istanza, alla compilazione d'ufficio del conto a spese del contabile medesimo.

3. Visto l'art. 31 comma 3° cgc, attesa la natura in rito della presente pronuncia, si ritiene sussistano giustificate ragioni per compensare le spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando relativamente al giudizio di conto in esame dichiara improcedibile il conto.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Rimette agli atti al Pubblico Ministero per quanto di competenza.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17 aprile 2024.

Il Relatore	Il Presidente
Sabrina Facciorusso	Luigi Cirillo
Firmato digitalmente	*Firmato digitalmente*

Depositata in segreteria il 22/08/2024

Il Funzionario Responsabile

Stefania Vasapollo

f.to digitalmente